

SENTENZA N. 1659 DEL 18/03/2011 - CONSIGLIO DI STATO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articoli 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 1288 del 2011, proposto da:
NNNNN/MMMMM, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Bruni e Brunella
Crecchi, con domicilio presso la Segreteria del Consiglio di Stato in
Roma;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sezione II n. 918 del 2 aprile
2010, resa tra le parti, concernente il diniego di rinnovo del permesso
di soggiorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2011 il Cons.
Dante D'Alessio;

Nessuno è presente per le parti;

1.- Il sig. NNNNN/MMMMM, cittadino senegalese, aveva impugnato davanti al
TAR per la Toscana il decreto con il quale il Prefetto della Provincia di
Pisa aveva rigettato il ricorso gerarchico da lui proposto avverso il
diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione
adottato dal Questore di Pisa.

Il Prefetto di Pisa aveva ritenuto che l'interessato aveva dimostrato il
mancato inserimento nel tessuto socio-economico-lavorativo avendo
alternando brevi periodi di lavoro subordinato a periodi di attesa
occupazione e risultando condannato più volte, da diversi Tribunali, per
violazione delle norme di tutela del diritto d'autore, abusivo commercio
di prodotti fotografici non autorizzati, violazione del t.u. delle leggi
doganali e delle norme sulla disciplina dell'IVA, violazione delle norme
sul monopolio sui sali e tabacchi, ricettazione, acquisto di cose con
impronte contraffatte di una pubblica autenticazione, pubblicazioni e
spettacoli osceni.

2.- Il TAR per la Toscana, con la sentenza della Sezione II n. 918 del 2
aprile 2010, avendo rilevato che dall'esame del certificato del
Casellario giudiziale, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente,
non risultava un unico precedente penale ostativo ma diverse condanne,
con sentenze e decreti penali, tra il 1997 e il 2006, relative alla
violazione della normativa richiamata dal Prefetto nel decreto impugnato
e, avendo considerato che il rigetto della richiesta non era fondato
(solo) sull'automatica applicazione dell'articolo 26, comma 7 bis, d.
lgs. n. 286/98 ma su una valutazione complessiva della posizione

dell'interessato in relazione al suo inserimento sociale, ha respinto il ricorso.

3.- Il sig. NNNNN/MMMMM ha ora appellato l'indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili.

Ma il ricorso in appello è manifestamente infondato.

Come è stato sostenuto dal Prefetto di Pisa nel decreto impugnato e come è stato poi affermato nella appellata sentenza del TAR per la Toscana (e come emerge chiaramente dagli atti), il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto dal sig. NNNNN/MMMMM per attesa di occupazione è stato infatti negato a causa dal suo mancato inserimento sociale rilevato dai numerosi precedenti penali (con sentenze e decreti di condanna per diversi reati e in diversi periodi emanate dai Tribunali di Firenze, Roma, Napoli, Latina e Pisa) e dalla circostanza che l'interessato aveva alternato, sin dal 1996, brevi periodi di lavoro subordinato a periodi di attesa occupazione nei quali si era (evidentemente) spesso dedicato ad attività non consentite dall'ordinamento.

4.- Non ha quindi rilievo, nella fattispecie (come affermato dal TAR), la questione riguardante l'applicazione alle sole richieste di titolo di soggiorno per lavoro autonomo della preclusione al rinnovo dettata dall'articolo 26, comma 7 bis, d. lgs. n. 286 del 1998.

Né può avere alcuna rilevanza quanto dedotto in ordine alla conclusione di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato.

5.- Per tutti gli esposti motivi il ricorso deve essere respinto, con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli articoli 60 e 74 del c.p.a., nella camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare.

6. - Le spese del grado di appello possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1288 del 2011, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dispone la compensazione fra le parti delle spese del grado di appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Pier Luigi Lodi, Presidente

Marco Lipari, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore

Silvestro Maria Russo, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 18/03/2011